

ARTICOLO 28

Diritto dei rappresentanti dei lavoratori ad una tutela nell'ambito dell'impresa ed agevolazioni da concedere loro.

Il quadro normativo di riferimento è rimasto invariato, tuttavia si forniscono i chiarimenti richiesti da codesto Comitato.

Le tutele dei rappresentanti dei lavoratori.

Lo *Statuto dei lavoratori* – Legge 20 maggio 1970, n. 300 - prevede una serie di garanzie specificamente mirate a **tutelare l'attività dei sindacalisti all'interno dell'azienda.**

Le tutele previste per i dirigenti delle RSA o RSU hanno due funzioni diverse: da un lato *rafforzano l'attività e l'organizzazione sindacale nel suo complesso* attraverso la concessione di *permessi retribuiti e non retribuiti*; dall'altro, tutelano i dirigenti sindacali quali *persone sindacalmente più attive* e pertanto maggiormente esposte a possibili ritorsioni del datore di lavoro, con una tutela che può essere definita *privilegiata*.

Tutela contro i licenziamenti.

L'art.18, commi 7, 8,9 e 10, prevede una particolare procedura cautelare e d'urgenza per ottenere la *immediata reintegra* nel posto di lavoro del *dirigente* di RSA (o RSU) *illegittimamente licenziato*.

Si tratta di una tutela rafforzata prevista esclusivamente per i lavoratori di cui all'art. 22 St. Lav., ossia i dirigenti sindacali.

La reintegra può essere disposta dal Tribunale in composizione monocratica, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato, con ordinanza, in ogni stato e grado di giudizio, e senza dover attendere la sentenza definitiva di merito, quando ritenga irrilevanti o insufficienti i motivi di licenziamento adottati dal datore di lavoro.

Questa procedura speciale, che può essere attivata solo in corso di giudizio, in realtà è stata scarsamente utilizzata stante il più incisivo procedimento dell'art. 28 dello stesso Statuto che ha per oggetto la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro.

Tutela contro i trasferimenti illegittimi.

L'art. 22 prevede che i dirigenti di RSA (o RSU) possano essere trasferiti da un'unità produttiva ad un'altra, solo *previo nulla osta del sindacato di appartenenza* .

La ratio dell'art. 22 è di evitare che il datore di lavoro, mediante il trasferimento, possa discriminare coloro che svolgono attività sindacale in azienda. Si intende così evitare che, mediante il trasferimento, sia reso difficoltoso il contatto tra il dirigente delle RSA (o RSU) e i lavoratori di cui lui è sindacalmente responsabile.

La mancanza del *nulla osta* dà diritto a non ottemperare all'ordine di spostamento dal normale posto di lavoro con la conseguente nullità dell'eventuale licenziamento intimato al lavoratore a seguito del rifiuto di spostarsi.

Estensione delle tutele dopo la cessazione dalla carica.

L'art. 22 estende espressamente (co. 2) la disciplina in materia di trasferimenti illegittimi (co.1) e quella contenuta nei commi 4,5,6 e 7 della'art.18, in materia di licenziamenti illegittimi, *sino alla fine dell'anno successivo* a quello in cui si è perduta la qualifica di dirigente della RSA (o RSU).

Diritto a permessi retribuiti.

L'art. 23 dispone che i dirigenti delle RSA (o RSU) hanno diritto, per *l'espletamento del loro mandato*, a permessi retribuiti.

Incombe sul rappresentante sindacale l'onere di avvisare il datore di lavoro, con comunicazione scritta e di regola 24 ore prima, dell'esercizio del diritto in esame, in modo da consentire a quest'ultimo di organizzare il lavoro durante l'assenza.

Diritto a permessi non retribuiti.

In base all'art. 24, i dirigenti sindacali aziendali hanno anche diritto a permessi non retribuiti per la *partecipazione a trattative o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno*.

In tale ipotesi il *preavviso* al datore di lavoro deve essere dato almeno tre giorni prima.

Diritto a permessi per i dirigenti sindacali esterni.

In base all'art. 30, i componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, hanno diritto a permessi retribuiti, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva per partecipare alle riunioni degli organi suddetti.

Diritto a periodi di aspettativa per i dirigenti esterni.

L'art. 31, comma 2, consente ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche provinciali o nazionali di qualunque sindacato di richiedere di essere collocati in *aspettativa non retribuita* per tutta la durata del mandato.

Decreto Legislativo 22 giugno 2012, n.113.

Il presente decreto legislativo è inteso a migliorare il diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, in attuazione della direttiva 2009/38/CE.

L'art. 12 comma 1, (Tutela e ruolo dei rappresentanti dei lavoratori) stabilisce che;

“ I membri del Cae dispongono, ai sensi dell'art 9, comma 2, lettera e), dei mezzi necessari per l'applicazione dei diritti derivanti dal presente decreto legislativo, per rappresentare collettivamente gli interessi dei lavoratori dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie”.

